

Il danno esistenziale da illecito ambientale dopo la sentenza della Corte Cassazione SS.UU. n. 26972/2008

✓ Alfredo Scialò

Premessa

La costante diffusione di fenomeni di inquinamento ambientale derivanti da attività antropiche illecite (che si verificano il più delle volte nell'esercizio di attività di natura «industriale») ha dato impulso negli ultimi anni ad un consistente incremento di azioni giudiziali per il risarcimento di una particolare ipotesi di danni extra-contrattuali.

Trattasi dei **danni qualificabili come «danni da illecito ambientale»** e cioè di pregiudizi arrecati a singoli individui - e non già allo Stato nel suo complesso, come accade, invece, nelle ipotesi di «danno ambientale» (1) - a causa dell'illegittima (*rectius*, illecita) immissione di sostanze nocive nell'ambiente, o meglio nei singoli fattori ambientali, quali suolo, sottosuolo, aria, acqua e atmosfera, oppure derivanti dalla violazione di procedure autorizzatorie previste a tutela dell'ambiente.

In altri termini si vuole qui far riferimento a tutte le ipotesi di danni alla persona derivanti da condotte illecite perché in violazione di specifiche disposizioni legislative a tutela dell'ambiente nel suo complesso o di singoli beni ambientali.

Si è, infatti, assistito alla «moltiplicazione» di giudizi risarcitori - attivati innanzi alle principali giurisdizioni conosciute dal nostro ordinamento (civile, penale e amministrativa) - promossi per ottenere l'integrale riparazione sia dei pregiudizi patrimoniali (si pensi alla riduzione del valore di mercato di un fondo a causa della sua contaminazione), sia di pregiudizi non patrimoniali originati, per l'appunto, da illeciti ambientali (nell'accezione sopra chiarita).

I danni non patrimoniali da illecito ambientale

Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali derivanti da illecito ambientale (o meglio da condotte illecite, sotto il profilo amministrativo o penale, in grado di avere riper-

cussioni negative sull'ambiente) la giurisprudenza di merito, prendendo le mosse dal sistema codicistico di diritto civile, e più precisamente dagli artt. 2043 e 2059 cod.civ. (al pari di quanto accaduto, in linea più generale, per tutti i danni privi del carattere «patrimoniale» da qualsiasi causa originati), ha «declinato» questa categoria di danni elaborando specifiche sottocategorie concettuali

In particolare - senza alcuna pretesa di esaustività ed evitando, nella presente sede, di entrare nel dettaglio della quanto mai articolata evoluzione giurisprudenziale in materia di danno risarcibile - basti qui rammentare che la Giurisprudenza civilistica ha, in una prima fase, individuato le due (sotto)categorie del **danno morale** (che considera il dolore e le sofferenze, vale a dire il cd «*pretium doloris*» subito a causa dell'illecito) e del **danno biologico** o anche detto alla salute (inteso quale lesione dell'integrità psico-fisica, suscettibile di accertamento medico-legale e risarcibile indipendentemente dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato).

Successivamente, la progressiva accentuazione della finalità riparatoria del macrosistema della responsabilità civile, ha imposto ai Giudici la considerazione (ai fini della tutela), di tutte le istanze del danneggiato, in relazione sia alle tradizionali fattispecie generatrici di danno, sia alle nuove fattispecie emergenti.

E così, a seguito di illeciti ambientali che determinavano una alterazione dei normali ritmi di vita dell'individuo,

Note:

✓ Avvocato in Roma, esperto in materia ambientale.

(1) Il «danno ambientale», introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 18 della legge n. 349/1986 istitutiva del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, oggi è disciplinato nella Parte VI del D.Lgs. 152/2006 (il cd. Codice Ambientale), recante le «norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente».

Per un commento analitico, con contributi giuridici e tecnici, cfr.

- AA.VV., *La responsabilità per danno all'ambiente. Attuazione della Direttiva 2004/35/Ce*, a cura di F. Giampietro, Milano, 2006, pagg. 1-525.

(insofferenza, ansia, stress ecc., senza alcuna alterazione della salute medicalmente accertabile) ha iniziato a farsi largo una ulteriore categoria di danno non patrimoniale, qualificata come **danno esistenziale** (2), il cui fondamento giuridico è stato individuato nella necessità di tutelare tutte le posizioni costituzionalmente garantite ex art. 2 Cost.

Ed invero, in mancanza di una norma specifica che riconoscesse la tutela risarcitoria, nel caso di accertata violazione di diritti fondamentali dell'individuo, la Giurisprudenza ha ritenuto opportuno dare attuazione ai principi costituzionali assicurando la piena tutela dei diritti della personalità riconosciuti dal citato articolo 2 Cost., compresi, in misura apprezzabile, a causa di una condotta illecita altrui, anche in assenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile (3).

Per tale via, si è così giunti al riconoscimento in sede giudiziale (e in particolare, in sede di Giurisdizione amministrativa) di danni esistenziali subiti da un singolo individuo a causa di un illecito ambientale, consistenti nel degrado della qualità della vita sotto forma di sofferenza anche psicologica e derivante dal dover «subire» fenomeni di inquinamento e dal conseguente timore di riportare gravi danni alla salute (4).

La nozione di danno esistenziale

Omettendo nella presente trattazione di richiamare le molteplici e variegate definizioni che la Giurisprudenza ha elaborato per la peculiare ipotesi di danno non patrimoniale (5) in questione, basti qui riportare la **soluzione definitoria fornita dalla Suprema Corte con la sentenza a Sezioni Unite, 24 marzo 2006, n. 62572**, che ha avuto il merito di renderne meno oscuri i contorni, o meglio di chiarire le differenze tra pregiudizio «esistenziale» e danno morale.

Con tale pronuncia la Cassazione ha affermato **che per danno esistenziale deve intendersi ogni pregiudizio che l'illecito provoca**

«sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Peraltro il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso» (6).

E così, a fronte di eventi in grado di causare alterazioni apprezzabili (nei termini sopra specificati e adeguatamente provate in giudizio anche in via presuntiva) della libera estrinsecazione della personalità dell'individuo, intesa

quale valore costituzionalmente tutelato ex art. 2 Cost.,

Note:

(2) La sentenza che prima delle altre ha affermato esplicitamente la possibilità di un risarcimento del danno, oltre che morale e biologico, anche esistenziale derivante da un illecito (*extracontrattuale*) connesso ad un fenomeno di inquinamento (nella specie acustico), è stata quella della Corte di Appello di Milano del 14 febbraio 2003, con la quale i Giudici hanno riconosciuto l'esistenza di un danno esistenziale da inquinamento ambientale. A ben vedere, trattasi di una pronuncia che si è limitata ad applicare ad una peculiare fattispecie di illecito aquiliano i principi in tema di risarcimento di danno non patrimoniale, all'epoca, già consolidatisi nel più ampio campo della responsabilità civilistica. Per un commento della medesima sentenza, inquadrato nella nuova disciplina comunitaria, cfr.

- L. Prati, *Diritto alla salubrità dell'ambiente e danno esistenziale in rapporto alla direttiva 35/2004/CE*, in *La responsabilità per danno all'ambiente*, a cura di F. Giampietro, *op. cit.*, pag. 73 e segg., in specie, pag. 86 e segg.

A tanto non era purtroppo arrivata la precedente pronuncia della Cass. SS.UU., 21 febbraio 2002, n. 2515, con la quale la Suprema Corte nello stabilire le responsabilità penali, nonché civili, per il tristemente noto disastro ambientale di «Seveso», si era limitato a riconoscere l'esistenza del solo danno morale, senza ricondurre (come invece da molti auspicato), i danni da disastro ambientale nell'alveo dei principi in tema di danno esistenziale e, più ingenerale, di danni non patrimoniali da lesione di posizione costituzionalmente garantita.

Al riguardo si veda:

- *Il danno non patrimoniale da disastro ambientale: la svolta delle Sezioni Unite*, nota a Cass. civ. Sez. Unite, 21 febbraio 2002, n. 2515, di M. Bona e G. Migliorati, in *Giur. It.*, 2003, 4.

(3) Si veda:

- Corte di Appello Milano, 14 febbraio 2003, cit.

(4) La pronuncia in questione è:

- T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 11 agosto 2007, n. 726, nella quale viene affermata la risarcibilità del danno biologico-esistenziale subito da un singolo cittadino a causa del mancato esperimento della obbligatoria procedura autorizzatoria di Valutazione di impatto Ambientale.

In particolare, con tale sentenza i Giudici amministrativi hanno ritenuto che andassero risarciti tutti i danni subiti dal proprietario di un immobile limitrofo ad un impianto per il trattamento dei rifiuti pericolosi posto in esercizio nonostante la mancanza della V.I.A., ivi compreso il danno biologico-esistenziale, inteso quale degrado della qualità della vita sotto forma di sofferenza psicologica e fisica per i rumori e le altre emissioni dell'impianto e per il timore di gravi danni alla salute e sofferenza psicologica collegata all'impossibilità per la ricorrente di far valere tempestivamente ed efficacemente le proprie ragioni in merito alla localizzazione dell'impianto, stante l'assenza di V.I.A. La sentenza è pubblicata sul sito web: www.giuristiambientali.it.

(5) Per una ricostruzione delle principali tappe dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di danno esistenziale si vedano, tra le tante, le seguenti pronunce della Suprema Corte:

- Cass. 15 luglio 2005, n. 15022 (sez. III, Rel. Segreto) in *Corr. giur.*, 2006, 525, con nota di Amendolagine, e in *Dir. e giust.*, 2005, 40, 43 con nota di Rossetti;

- Cass. SS.UU., 24 marzo 2006, n. 6572, in *Foro it.*, 2006, I, c. 2334, con note di G. Ponzanelli e di P. Cendon;

- Cass. 13546 del 12 giugno 2006, in *Danno e Resp.* 2006, pag.843, con nota di G. Ponzanelli;

- Cass. 23918 del 9 novembre 2006 (sez. III, Rel. Segreto) in *Danno e Resp.*, 2007, pag. 310, con nota di G. Ponzanelli, nonché in *Corr. giur.*, 2007, pag. 525 con nota di G. Travaglino;

- Cass. civ. sez. lavoro, 16 maggio 2007, n. 11278, in *Danno e Resp.*, 2008, 5, pag. 509, con nota di D. Zorzit.

(6) Un sintetico e chiaro commento a tale pronuncia della Suprema Corte relativa ad una ipotesi di danno esistenziale da demansionamento professionale è quello di:

- M. Di Marzio, *Consacrazione del danno esistenziale in Cassazione*, in www.altalex.it.

tali danni si sono gradualmente «affermati», andando sempre più spesso ad affiancare i «tradizionali» danni morali e biologici, nell'ambito di pretese risarcitorie derivanti da illeciti extracontrattuali, ivi compresi quelli, per così dire, ambientali.

Al riguardo, va però evidenziato che l'emersione della suddetta «voce» di danno non patrimoniale è stata fortemente osteggiata sia in dottrina che in giurisprudenza.

Ed infatti, sin dalla sua comparsa nelle aule giudiziarie, il danno esistenziale ha destato non poche perplessità negli operatori (7) (del diritto), divenendo oggetto di un acceso dibattito, poiché, sotto il *nomen iuris* di pretese risarcitorie aventi ad oggetto danni esistenziali, si è, da un lato, aperta la strada ad un consistente incremento di azioni volte a presidiare beni giuridici sino ad allora considerati non meritevoli di tutela (si pensi al bene della «qualità della vita»); dall'altro, si è dato il via a fenomeni di cosiddetta «overcompensation» e cioè a diseconomiche duplicazioni risarcitorie (risarcimento di più voci di danno non patrimoniale) a fronte di un medesimo evento lesivo.

La sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972

Tale dibattito risulta, però, attualmente giunto ad un punto «cruciale», a seguito della recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, del 11 novembre 2008, n. 26972, con la quale la suprema Corte è (finalmente) intervenuta per dirimere il contrasto giurisprudenziale esistente in materia e fornire il definitivo (almeno sino ad oggi) contributo chiarificatore in merito alla nozione di danno esistenziale e, più in generale, di danno non patrimoniale.

È bene quindi richiamare, seppur in via di estrema sintesi, i contenuti di tale ultima sentenza che tracciano il «solco» entro il quale dovrà «inserirsi» qualsivoglia pretesa risarcitoria, anche laddove tragga origine da fenomeni di inquinamento e, più in generale, da illeciti ambientali.

Con la sentenza n. 26972/2008 la Cassazione, con l'intento di spogliare di valore giuridico le varie nomenclature (danno biologico, danno esistenziale ecc.), afferma che esiste soltanto il danno non patrimoniale e, al più, i vari epiteti, affibbiati dalla giurisprudenza nel corso degli anni a fattispecie di pregiudizi di natura non patrimoniale, possono svolgere una funzione descrittiva, ma non possono determinare la proliferazione di voci di danno.

Così, secondo la Corte, **il danno esistenziale non può configurare più una autonoma categoria di pregiudizio** (8).

In particolare, con tale sentenza i giudici di Cassazione hanno, per un verso, chiarito che a fronte di un illecito

extracontrattuale il «sistema» risarcitorio delineato dagli artt. 2043 e 2059 cod.civ., si snoda attraverso due sole ipotesi di danni (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) che non ammettono ulteriori sottocategorie concettuali.

Per altro verso, consapevoli della necessità di assicurare una tutela risarcitoria a fronte di qualsivoglia ipotesi di «ingiustizia costituzionalmente qualificata», i medesimi Giudici hanno specificato che il danno non patrimoniale risarcibile comprenderà pur sempre tutte le lesioni dei diritti inviolabili della persona in ogni sua dimensione (quali il diritto alla salute ex art. 32 Cost. e i cd. diritti della personalità riconosciuti ex art. 2 Cost.).

Il («nuovo») danno non patrimoniale deve essere quindi inteso nella sua accezione più ampia di pregiudizio determinato dalla lesione di interessi, o meglio, diritti (costituzionalmente protetti) inerenti alla persona e non connotati da rilevanza economica.

La Corte traccia, inoltre, i nuovi contorni dei pregiudizi di natura esistenziale che potranno connotare il danno non patrimoniale e che, quindi, non scompariranno *in toto* dalla realtà giuridica.

Tali pregiudizi, infatti, potranno determinare un obbligo risarcitorio ogni qualvolta siano presenti due specifici «indici» di meritevolezza di tutela degli stessi, quali (a) la gravità della lesione e (b) l'offensività del danno. Al riguardo, è bene richiamare il percorso argomentativo seguito dalla S.U.

L'iter argomentativo seguito dalla Suprema Corte al riguardo...

Secondo i Giudici di legittimità il **c.d. pregiudizio di tipo esistenziale**:

«è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria. La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccede-

Note:

(7) Si veda:

- P. Cendon, *Esistere o non esistere*, in *Trattato breve dei nuovi danni*, Padova 2001, I, pag.10.

(8) Rinvio ad altre sedi ulteriori approfondimenti con riguardo a tale interessante vicenda giurisprudenziale, si veda per una sintetica panoramica sull'evoluzione del danno esistenziale e per un commento alla sentenza Cass. SS.UU. n. 26972/2008,

- E. Musi, *L'ultima parola alla cassazione sul 2059 cod.civ.*, in *Spia al diritto* del 24 dicembre 2008.

re una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità, ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico».

Conclusioni

Alla luce della portata innovativa della citata sentenza, resta da chiedersi quali potranno essere i **riflessi che quest'ultima potrà determinare sulle pretese risarcitorie derivanti da illeciti extracontrattuali «ambientali»**.

Più precisamente, vista la «cancellazione» della autonoma categoria di danni esistenziali, sarà possibile sostenere che a far data da tale sentenza non saranno più risarcibili i pregiudizi di tipo esistenziale sofferti dai singoli cittadini a causa di condotte illecite contrarie a norme (siano esse di rilevanza penale o amministrativa) poste a tutela dell'ambiente?

Ebbene, in considerazione dei contenuti della sentenza sopra esaminati, deve ritenersi che pur risultando scomparse - nel nuovo orientamento giurisprudenziale di cui si è detto - le sottocategorie di danni non patrimoniali, in futuro resterà comunque salva la possibilità per i singoli cittadini di ottenere il risarcimento dei danni di natura «esistenziale», subiti a causa di «violazioni ambientali».

La pronuncia della Suprema Corte, non comporta, infatti, necessariamente, una diminuzione di tutela, poiché introduce (come osservato da alcuni (9)) una visione prospettica diversa: non vi è più una categoria, ma una serie di danni relativi a lesioni di diritti inviolabili della persona umana presidiati dalla Costituzione, da verificare e leggere di volta in volta e che rientrano tutti, ai fini del relativo risarcimento, nell'unica categoria di danno non patrimoniale.

A determinare la risarcibilità o meno del pregiudizio non patrimoniale subito, rileva, oltre che la violazione di diritti della persona, costituzionalmente garantiti, la «gravità» dell'offesa nel senso che quest'ultima deve determinare

un serio pregiudizio, tale da essere considerato meritevole di tutela, secondo una valutazione rimessa al giudice nel caso concreto. (Si pone, in tal modo, un argine alla diffusione di risarcimenti «bagatellari»).

In tale contesto, i danni non patrimoniali da illecito ambientale, ben potranno comprendere, quindi, oltre che i **pregiudizi alla salute** (tutelati in via esplicita dall'articolo 32 Cost.), anche quelli **alla vita di relazione**, e più in generale, ogni forma di pregiudizio a beni (valori) della persona che risultino trovare riconoscimento, seppur indiretto, nell'articolo 2 Cost.

Del resto, anche nella vigenza del precedente orientamento giurisprudenziale, i Giudici di merito riconducevano i pregiudizi subiti dai singoli a causa, ad esempio, del forte stress psicologico derivante dallo svolgimento della propria vita di relazione in prossimità di **realità industriali fortemente inquinanti**, nell'alveo dei pregiudizi ai diritti individuali della persona costituzionalmente garantiti ex art. 2 Cost (10).

Pertanto - alla luce dei richiamati precedenti giurisprudenziali, nonché di una attenta lettura della sentenza della Cassazione n. 26972/2008, che assicura, come detto, la tutela di ogni forma di ingiustizia costituzionalmente qualificata - non v'è motivo di ritenere che con la «scomparsa» dell'autonoma categoria del danno esistenziale, i pregiudizi «sul fare reddituale del soggetto» derivanti da illeciti ambientali possano rimanere sprovvisti di tutela.

Si tratta pur sempre di illeciti in grado di incidere negativamente su diritti individuali costituzionalmente garantiti e, pertanto, in presenza di illeciti ambientali che determinino una «grave» lesione al pieno e libero svolgimento della personalità e un conseguente «serio» (nei termini chiariti dalla Suprema Corte) pregiudizio alla persona, sarà comunque possibile accedere alla tutela risarcitoria.

Ciò che rileva, in altri e più chiari termini, oggi come in passato, non è la fonte dell'illecito extracontrattuale, ma piuttosto le conseguenze pregiudizievoli dallo stesso determinate sulla persona. Cioè a dire che qualsiasi ipotesi di illecito, ivi compresi illeciti di natura «ambientale», potrà determinare l'obbligo risarcitorio, nella misura in cui vada ad incidere su un bene costituzionalmente tutelato (qual'è la personalità individuale nelle sue molteplici declinazioni) e sia «assistito» dai requisiti obiettivi delineati dalla Cassazione.

E così, se la libera estrinsecazione della personalità dell'individuo risulti pregiudicata a causa, ad esempio dell'il-

Note:

(9) Si veda:

- L. Viola. *Danno esistenziale esiste? La posizione delle Sezioni Unite*, in www.altalex.it.

(10) Si veda.

- Corte d'Appello di Milano, 14 febbraio 2003, cit.

lecita contaminazione di un'area di sua proprietà, o ancora dal mancato assoggettamento a VIA di un impianto limitrofo al proprio fondo, resta immutata, anche nel «nuovo» panorama giurisprudenziale, la possibilità di avanzare pretese risarcitorie, seppur con una sola (ma pur sempre rilevante) differenza rispetto al passato. Oggetto della domanda giudiziale non sarà il risarcimento di

più voci di danno non patrimoniale (danno morale, biologico, esistenziale), ma dell'unico e solo danno non patrimoniale che vedrà quali suoi componenti - non tanto (meramente) descrittivi, quanto costitutivi - i pregiudizi di natura morale, biologica o, per l'appunto, esistenziale correlati alla tutela dei diritti della persona, costituzionalmente garantiti.

LIBRI

Scarichi, inquinamento idrico e difesa del suolo

La nuova disciplina dopo il D.Lgs. 152/2006 e la sua riforma

Collana - Testo unico ambientale

Giannicola Galotto, Luca Prati

2008, 1 edizione, 223 pagine

Prezzo: € 36,00

Secondo volume della nuova Collana Testo Unico ambientale, *Scarichi, inquinamento idrico e difesa del suolo* aggiorna e offre indicazioni operative su:

- la **disciplina degli scarichi**,
- le necessarie **autorizzazioni**,
- i **controlli**,
- le **sanzioni** penali, amministrative e le depenalizzazioni,
- i **soggetti responsabili** e la **delega di funzioni**,
- il **guasto agli impianti** e la **responsabilità**,
- la disciplina della gestione degli scarichi nel **regime transitorio**.

Ampio spazio è dedicato alla **difesa del suolo** e alla **lotta alla desertificazione**.

Il volume è ricco di riferimenti giurisprudenziali che forniscono agli operatori esaustivo aggiornamento sui rischi e le sanzioni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi di legge.

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.ipsoa.it**
- **Ufficio Vendite Dirette Inditalia**
(tel. 06.5196111 - fax 06.51961145)
- **Agente Inditalia di zona** (www.inditalia.it)

